

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 34/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si tratta di un ricorso, presentato dal sig. Gh. Ma., avverso una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/73 per IVA, IRPEF e IRAP 2005. Sosteneva il ricorrente che la cartella era illegittima in quanto non era stata preceduta da un avviso di rettifica.

La Agenzia delle Entrate si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato in quanto la cartella era stata emessa in seguito al controllo automatizzato avvenuto sulla dichiarazione presentata dal contribuente e quindi non vi era alcuna necessità di inviargli un avviso di rettifica prima dell'emissione della cartella.

La Commissione di primo grado, ritenuto che l'invio dell'avviso di rettifica è necessario soltanto quando si richieda la soluzione di questioni giuridiche in relazione alle imposte da applicare, e che nulla il contribuente aveva dedotto in proposito, rigettava il ricorso.

Presenta appello il contribuente il quale sostiene che poiché la cartella era basata sul disconoscimento di un credito d'imposta avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di rettifica così da consentire al contribuente di fornire le adeguate spiegazioni.

Riteneva sul punto la sentenza di primo grado carente nella motivazione. Ritiene infatti l'appellante che il disconoscimento di un credito IVA e la conseguente iscrizione di una maggiore imposta non possono avvenire con il semplice controllo automatico ma necessitano di un avviso di rettifica. Richiama sul punto la circolare n. 114 del 1997 che riguarda le fattispecie che richiedono l'emissione dell'avviso di rettifica e ritiene che vada applicata alla fattispecie in esame. Richiama anche giurisprudenza di legittimità e di merito che avvalorerebbe la sua tesi.

Sottolinea ancora che qui non si controverte su di un errore di calcolo o materiale e che pertanto l'avviso era necessario, trattandosi di una questione di esistenza o meno del credito IVA.

Ribadisce ancora che la cartella era totalmente priva di motivazione e pertanto illegittima.

Chiede la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale in primo luogo evidenzia che gli importi contestati dall'appellante con il suo atto riguardano soltanto quelli a titolo di IVA e che pertanto ritiene che gli altri importi iscritti a ruolo a titolo IRPEF e IRAP vadano ritenuti accettati dal contribuente.

Ricorda poi che la cartella qui in discussione era stata preceduta da una comunicazione regolare avvenuta ai sensi dell'art. 36bis DPR 600/73, c.d. liquidazione della dichiarazione: in tale comunicazione venivano evidenziate alcune irregolarità nel riporto dei crediti ed alcune indebite compensazioni effettuate con modello F24. La comunicazione era stata notificata a mezzo raccomandata, l'Agenzia ribadisce che comunque a suo parere la comunicazione non era dovuta.

Faceva presente che il contribuente non aveva inviato alcuna dichiarazione per gli anni 2003 e 2004. A suo parere pertanto il contribuente non avrebbe potuto utilizzare alcun credito sorto in quegli anni mentre in relazione alla dichiarazione presentata per l'anno 2002 risultavano delle irregolarità che avevano determinato l'invio di comunicazione di irregolarità e di una successiva iscrizione a ruolo mai impugnata.

Con riferimento poi all'art. 8, comma 2, DPR 322/98 ritiene che l'omesso invio delle dichiarazioni precedenti abbia impedito di fare alcun collegamento fra le dichiarazioni dei redditi dello stesso contribuente. L'Ufficio avrebbe pertanto proceduto legittimamente a emettere la cartella (essendo l'attività di accertamento di cui all'art. 55 DPR 633/72 una mera facoltà dell'ufficio).

Menziona poi i dati relativi alla raccomandata recapitata al contribuente e da lui ricevuta in data 11 luglio 2008.

Ribadisce ancora che la mancata presentazione delle dichiarazioni precedenti lo hanno esposto alla mancata possibilità di riconoscere effetti a lui favorevoli.

Rileva da ultimo che la parte non ha mai comunque contestato la inesistenza credito limitandosi a contestare il mancato invio dell'avviso di rettifica. Quanto alla motivazione della cartella la ritiene corretta ai sensi di legge.

Chiede la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, passa all'esame dei fatti di cui è causa.

Va in primo luogo esaminata la doglianza sostenuta con forza dalla parte ricorrente, qui appellante, relativa alla necessità dell'invio di una comunicazione prima dell'emissione della cartella quando a seguito del controllo formale ex art 36bis DPR 600/73 emergano errori non di mero calcolo. Sul punto è senz'altro condivisibile quanto affermato dalla parte e più volte sancito da copiosa giurisprudenza di merito.

Ciò che osservato, però, nella fattispecie che qui ci interessa, è che l'Agenzia, come ha specificamente dimostrato con le prove documentali allegate agli atti, ha effettivamente inviato la comunicazione al contribuente prima dell'emissione della cartella qui in discussione.

La comunicazione, n. Omissis - codice atto 34462800615 - (la cui copia è allegata agli atti) predisposta il 30 giugno 2008 e dalla quale era possibile evincere i rilievi conseguenti al controllo della dichiarazione presentata per l'anno 2005 , era stata infatti regolarmente inviata a mezzo raccomandata - n. 605824051127 del 5 luglio 2008 - al contribuente ed era stata regolarmente consegnata allo stesso dal "Portalettere del centro postale di Zoccorino" in data 11 luglio 2008. Tutta l'operazione è documentata con certezza dall'estratto fornito dal sito delle Poste Italiane.

Dell'esistenza e dell'invio della comunicazione il contribuente veniva informato anche con la cartella a lui notificata che nella prima pagina relativa al " Dettaglio Addebiti " riporta la data di predisposizione della comunicazione ed il suo codice atto. La cartella contiene anche la dizione: " Il contribuente qualora non abbia ricevuto la comunicazione di irregolarità può entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella rappresentare il disguido all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo."

Ora da tutti gli atti del processo non risulta che il contribuente abbia mai esplicitamente negato di aver ricevuto la comunicazione anzidetta, e neppure ha esperito le attività necessarie per sopperire all'eventuale disguido.

Nel caso qui in esame pertanto le doglianze sul punto vanno respinte in toto.

Anche le doglianze di scarsa motivazione della cartella non possono trovare accoglimento: la stessa, preceduta peraltro dalla comunicazione più sopra menzionata, era sufficiente a fornire tutti gli elementi necessari alla parte per dimostrare le sue ragioni.

Non si rinvergono doglianze in punto di merito.

Va comunque sottolineato, per quanto riguarda l'eventuale credito vantato dal contribuente, il quale non aveva presentato le due precedenti dichiarazioni, che lo stesso può sempre essere richiesto, qualora ve ne sia la sufficiente documentazione ed il tempo trascorso lo consenta, a rimborso. La giurisprudenza costante della Suprema Corte ha infatti più volte chiarito ex multis sentenza del 20/08/2004 n. 16477 - che "In tema di I.V.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30 (secondo cui ...) e 55 DPR n. 633 del 1972 (secondo cui ...) l'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale lo espone all'accertamento induttivo, ed esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito, maturato in ordine al relativo periodo d'imposta (nel caso, anni 1985 e 1986) attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo (1987), a tale riguardo al contribuente pertanto residuando solamente la possibilità di chiederne il rimborso."

La sentenza impugnata va pertanto confermata

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da nota spese presentata dall'Agenzia delle Entrate in € 1.077,75 e

PQM

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €1.077,75.